

**STATUTO DELLA
"FONDAZIONE FRANCESCO PORPIGLIA - ETS"**

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

Per volontà dei Fondatori è costituita la "FONDAZIONE FRANCESCO PORPIGLIA - ETS".

La Fondazione opera quale ente del Terzo settore, ai sensi del D.LGS. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore - CTS).

ARTICOLO 2 - SCOPO E ATTIVITA'

La Fondazione esercita, in via esclusiva, attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ai sensi dell'art. 5 del CTS, la Fondazione esercita le seguenti attività:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 53/2003, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa, di cui alla lettera d) dell'art. 5 del CTS;
- interventi e prestazioni sanitarie, di cui alla lettera b) dell'art. 5 del CTS;
- formazione universitaria e post-universitaria, di cui alla lettera g) dell'art. 5 del CTS;
- ricerca e sviluppo in ambito scientifico di particolare interesse sociale, di cui alla lettera h) dell'art. 5 del CTS.

La Fondazione potrà:

- svolgere attività di beneficenza e supporto in ambito di formazione e volontariato orientato al contesto sanitario;
- organizzare e promuovere eventi scientifici;
- svolgere attività editoriale divulgativa e di ricerca nell'ambito della prevenzione e della cura.

Tutte le attività sopraelencate possono essere svolte anche in rapporto di convenzione con soggetti e enti pubblici e privati.

La Fondazione può esercitare attività diverse da quelle istituzionali sopra previste a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri ed entro limiti previsti dall'art. 6 del CTS.

Essa potrà anche realizzare attività di raccolta fondi, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, in conformità a quanto previsto dall'art. 7 del CTS.

ARTICOLO 3 - DURATA

La durata della Fondazione è a tempo indeterminato.

ARTICOLO 4 - SEDE

La Fondazione ha sede legale nel Comune di Torino.

La sede potrà essere trasferita all'interno del medesimo Comune mediante deliberazione del Consiglio d'Amministrazione e ciò non richiederà una formale variazione del presente statuto.

ARTICOLO 5 - FONDATORI

Sono Fondatori coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo della Fondazione.

Sono Fondatori successivi coloro che sono designati tali dai Fondatori, nel numero che questo ultimi riterranno opportuno. La scelta dei Fondatori successivi da parte

dei Fondatori deve avvenire, comunque, all'unanimità degli stessi Fondatori e non è richiesto alcun consenso di eventuali Fondatori successivi.

Ciascun Fondatore successivo, a sua volta, ha il diritto di designare un solo suo successore, che assume la stessa veste di Fondatore successivo. La sua nomina, comunque, deve avere il consenso di tutti gli altri Fondatori, originari o successivi, in carica.

La qualità di Fondatore, originario o successivo, è a tempo indeterminato e si perde per recesso o morte. Il Fondatore, originario o successivo, non può essere escluso.

ARTICOLO 6 - ORGANI

Sono organi della Fondazione:

- il Comitato dei Fondatori;
- il Presidente;
- il Consiglio di Amministrazione;
- l'Organo di Controllo.

ARTICOLO 7 - COMITATO DEI FONDATORI

I Fondatori si riuniscono in un apposito Comitato su convocazione del Presidente o di almeno un terzo dei suoi componenti, tramite avviso comunicato a mezzo di raccomandata, e-mail o altro modo che garantisca prova di avvenuto ricevimento con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni. L'avviso deve indicare la data, il luogo e l'ora della convocazione e gli argomenti all'ordine del giorno. Può essere prevista una seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima.

Ogni Fondatore ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta ad un altro Fondatore.

Le deliberazioni del Comitato sono prese a maggioranza dei suoi componenti, anche in seconda convocazione, ad eccezione di quelle aventi ad oggetto:

- le modifiche del presente statuto, per le quali occorre la maggioranza dei 2/3 (due terzi) di tutti gli aventi diritto di voto;
- lo scioglimento della Fondazione e la devoluzione del suo patrimonio, per le quali occorre la maggioranza dei $\frac{3}{4}$ (tre quarti) di tutti gli aventi diritto di voto.

Il Comitato dei Fondatori:

- formula indicazioni e proposte sugli obiettivi della Fondazione;
- discute l'andamento generale delle attività;
- elegge il Presidente della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione, il Direttore Generale e l'Organo di Controllo;
- decide su qualunque argomento che sia posto alla sua attenzione dal Consiglio di Amministrazione;
- approva il bilancio d'esercizio, preventivo e consuntivo, e quello sociale, qualora di quest'ultimo ne sia obbligatoria per legge la redazione, predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- delibera eventuali modifiche al presente statuto;
- delibera lo scioglimento della Fondazione e le modalità di devoluzione del patrimonio;
- delibera sugli altri argomenti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

L'intervento alle riunioni del Comitato può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, purché sia possibile verificare l'identità del partecipante e nel rispetto delle altre norme in materia.

Nel caso che rimanga un solo Fondatore questi avrà le funzioni del Comitato dei Fondatori. Al venir meno di tutti i Fondatori le sue funzioni passeranno al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 8 - PRESIDENTE

Il Presidente della Fondazione:

- è nominato dal Comitato dei Fondatori e, al venir suo meno, dal Consiglio di Amministrazione;
- dura in carica per 3 (tre) esercizi;
- ha la legale rappresentanza della Fondazione, di fronte a terzi ed in giudizio;
- è il garante dell'attuazione degli scopi della Fondazione, dell'esecuzione delle decisioni del Comitato dei Fondatori e del Consiglio di Amministrazione;
- sovrintende alla buona gestione della Fondazione, con tutti i poteri di rappresentanza disgiunti dagli altri membri del Consiglio di Amministrazione;
- convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 9 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 9 (nove) membri, compreso il Presidente.

I Consiglieri:

- sono nominati dal Comitato dei Fondatori e, al suo venir meno, sarà lo stesso Consiglio di Amministrazione a provvedere alla loro nomina e sostituzione;
- durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Al Consiglio di Amministrazione spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione.

Il Consiglio di Amministrazione, in particolare:

- predispone il bilancio preventivo entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, salvo deroghe, e il bilancio consuntivo d'esercizio che, unitamente alla relazione dell'Organo di Controllo, sono sottoposti al Comitato dei Fondatori, entro il 30 (trenta) giugno di ogni anno, per l'approvazione;
- predispone il bilancio sociale, quando obbligatorio per legge;
- predispone il piano di attività della Fondazione;
- amministra i fondi della Fondazione e ne valorizza il patrimonio;
- può approvare specifici regolamenti di funzionamento.

Altresì, al venir meno del Comitato dei Fondatori, il Consiglio di Amministrazione assolve a tutte le funzioni e competenze che, ai sensi di legge o del presente Statuto, gli spettavano.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, con avviso scritto, tramite raccomandata o e-mail o fax inviato a ciascun Consigliere con un preavviso di almeno 7 (sette) giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno.

Le sedute del Consiglio sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni sono verbalizzate, protocollate e sottoscritte dal Presidente il quale nomina il Segretario.

L'intervento alle sedute del Consiglio può avvenire anche con mezzi di telecomunicazione, purchè sia possibile verificare l'identità del Consigliere che partecipa e vota.

ARTICOLO 10 - DIRETTORE GENERALE

Il Direttore Generale:

- può essere nominato dal Comitato dei Fondatori o, al suo venir meno, dal Consiglio di Amministrazione;
- dura in carica per anni 4 (quattro);
- può partecipare alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza diritto di voto, ma non farne parte.

Secondo le direttive del Consiglio di Amministrazione e in collaborazione con il

Presidente, il Direttore generale:

- coordina i programmi e le iniziative della Fondazione;
- sovrintendente all'organizzazione e all'amministrazione della Fondazione;
- gestisce le relazioni con qualsiasi soggetto esterno di interesse per la Fondazione, alla luce dei suoi scopi statutari;
- promuove l'individuazione delle possibili fonti di finanziamento della stessa;
- predispone il piano di attività della Fondazione;
- coordina delle risorse interne.

ARTICOLO 11 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La Fondazione deve nominare un organo di controllo, anche monocratico, che dura in carica per 3 (tre) esercizi e scade alla data della riunione del Comitato dei Fondatori convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Alla nomina provvede il Comitato dei Fondatori o, al suo venir meno, il Consiglio di Amministrazione.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 c.c. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, c. 2, c.c. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e del presente statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

Esso può esercitare, inoltre, la revisione legale dei conti, su decisione dell'organo che lo nomina. In tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Salvo che la revisione legale dei conti non sia esercitata dall'Organo di controllo, ai sensi del precedente comma, deve essere nominato, al superamento dei limiti previsti dall'art. 31 del CTS, un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. Altresì, la nomina è obbligatoria quando siano costituiti patrimoni destinati ai sensi dell'art. 10 del CTS.

ARTICOLO 12 - PATRIMONIO E RISORSE

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalla somma di denaro conferita nell'atto della sua costituzione;
- dai beni immobili e mobili e dalle altre contribuzioni che le pervengono a qualsiasi titolo da parte di soggetti pubblici e/o privati, espressamente destinati ad incremento del patrimonio.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi attraverso:

- i contributi erogati dai Fondatori;
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività istituzionali;
- eventuali elargizioni, erogazioni, sponsorizzazioni, donazioni e contributi da parte di soggetti pubblici e privati, non imputati a patrimonio.

La Fondazione trae le risorse economiche necessarie allo svolgimento della propria attività principalmente da contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali ed attività di raccolta fondi. Essa potrà richiedere mutui e finanziamenti anche a medio termine, per finanziare le proprie attività istituzionali.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Quando risulta che il patrimonio, in conseguenza di perdite, è diminuito di oltre un terzo rispetto al minimo indicato dall'art. 22 del CTS, il Consiglio di Amministrazione o, nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza indugio convocare il Comitato dei Fondatori per la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'ente.

In merito alla gestione del patrimonio, alla raccolta di fondi e risorse in genere, alla destinazione, alle modalità di erogazione di denaro, beni o servizi anche di investimento a sostegno di categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, la Fondazione osserva i principi di responsabile, sana e prudente gestione, di trasparenza, eticità, correttezza ed efficienza, con attenzione all'ottenimento di buoni risultati di gestione e di contenimento dei relativi costi, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi istituzionali e di assicurare stabilità e certezza delle erogazioni nel tempo.

La Fondazione provvede inoltre all'investimento più sicuro e redditizio, così come al migliore utilizzo dei beni strumentali di cui dispone, anche mediante l'esercizio diretto o indiretto delle corrispondenti attività economiche.

ARTICOLO 13 - BILANCIO D'ESERCIZIO E SOCIALE

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere sottoposto dal Consiglio di Amministrazione al Comitato dei Fondatori, per l'approvazione, entro il 31 dicembre di ogni anno ed il bilancio d'esercizio consuntivo entro il 30 giugno di ogni anno.

Sussistendone i presupposti di cui all'art. 14 del CTS, il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio sociale, che deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri della Fondazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale della fondazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei casi previsti dalla legge, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

Nella relazione di missione o in un'annotazione in calce al rendiconto per cassa, si documenterà il carattere strumentale delle attività diverse.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto con la Fondazione.

ART. 14. LIBRI OBBLIGATORI

La Fondazione deve tenere:

- a) il libro delle decisioni del Comitato dei Fondatori;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

ARTICOLO 15 - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualora si verificassero i presupposti per l'estinzione della Fondazione, il Comitato dei Fondatori o, al suo venir meno, il Consiglio di Amministrazione, può chiedere alle Autorità competenti di provvedere alla trasformazione della Fondazione, allontanandosi il meno possibile dagli scopi per i quali la Fondazione è sorta.

Qualora non fosse possibile realizzare la trasformazione, la Fondazione è posta in liquidazione.

Il Comitato dei Fondatori o, al suo venir meno, il Consiglio di Amministrazione nomina un liquidatore per l'esecuzione di quanto necessario alla liquidazione della Fondazione, determinandone il trattamento economico.

In caso di estinzione o scioglimento, per qualsiasi causa, la Fondazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art. 45 del CTS e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo Settore determinati dal Comitato dei Fondatori o, in sua assenza, dal Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 16 - DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice del Terzo settore e, in quanto applicabili, le norme del codice civile e le altre vigenti disposizioni di legge.

IN ORIGINALE FIRMATO

Francesco PORPIGLIA

Luca Glebb MIROGLIO

GAGNA Giorgio

Federica Valentina SABIA

Cristina PIRONTI

SIMONE CAMPOLATTARO - NOTAIO

Io sottoscritto dottor Simone Campolattaro, Notaio a Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti riuniti di Torino e Pinerolo, certifico che la presente copia informatica è conforme all'originale su supporto cartaceo.

La sottoscrizione elettronica è stata apposta con firma digitale rilasciata a Simone Campolattaro, il cui certificato è stato rilasciato, per l'esercizio delle sue funzioni, da Consiglio Nazionale del Notariato Certification Authority, in veste di autorità di certificazione della firma digitale, non revocato e valido fino al 22 marzo 2026.

Torino lì, tredici maggio duemilaventicinque